



Notiziario 14/20105

Roma 07/012/2015

**OGGETTO: SISTEMA TESSERA SANITARIA, Spese sanitarie.**

*Ai sensi dell'D.Lgs. n. 175/2014, a partire dal 2015 le informazioni concernenti le spese sanitarie, ed i dati derivanti dalla lettura dei codici a barre delle ricette mediche, devono essere messe a disposizione dell'Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema Tessera Sanitaria (STS).*

*Il Decreto 31/07/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11/08/2015, individua le modalità tecnico-operative di trasmissione telematica delle spese sanitarie al **Sistema Tessera Sanitaria** per renderle poi **disponibili alla Agenzia delle Entrate**. Il provvedimento tiene conto delle misure di tutela approntate dal Garante per la protezione dei dati personali.*

***Nota informativa per il professionista medico/odontoiatra***

**Ulteriore adempimento per gli operatori sanitari entro il 31 gennaio di ogni anno a partire dal 01/01/2016**

***Spese sanitarie dell'anno 2015 da comunicare Sistema Tessera Sanitaria Nazionale***

*Entro il 31 gennaio 2016 i medici chirurghi, gli odontoiatri, le ASL, gli ospedali, le cliniche private ed altri soggetti saranno tenuti ad un ulteriore adempimento: l'obbligo di comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria Nazionale delle spese sanitarie e mediche e delle prestazioni eseguite nei confronti dei propri assistiti nel corso dell'anno 2015.*

*Per quanto riguarda il **nuovo adempimento** a carico degli **operatori sanitari** la comunicazione delle prestazioni eseguite e delle spese richiede una serie di **passaggi propedeutici** all'operazione.*

*\* Il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri dovranno trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria l'elenco aggiornato delle strutture sanitarie e dei medici per consentire il rilascio agli interessati della necessaria **abilitazione ai servizi telematici** del STS.*

*(l'elenco a tutt'oggi non risulta sia stato trasmesso).*

*\* Comunicazione dei dati al STS entro il 31 gennaio;*

*\* Consegna da parte del sostituto di imposta della Certificazione Unica entro il 28 febbraio;*

*\* Comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro il successivo 7 marzo dei dati relativi alla Certificazione Unica.*

***Per l'attuazione operativa dell'obbligo occorre***

dal 1947

Consulenza Manageriale  
Advisory Finanziaria  
Controllo di Gestione  
Consulenza Amministrativa  
Organizzazione Aziendale  
Valutazioni e Perizie

Contabilità e Bilancio  
Controllo Legale dei Conti  
Revisione e Certificazione  
Consulenza Tributaria e Iva  
Commerciale - del Lavoro  
Servizi Telematici

Via Benedetto Croce 6 - 00142 Roma  
P.IVA 06148070581  
Tel. +39 (06) 5423 96  
Fax +39 (06) 5423 9631  
www.studiotrementozz.com  
trementozz@uni.net



\* *un apposito gestionale per i medici per la acquisizione e trasmissione dei dati necessari per la comunicazione;*

\* *acquisizione da parte del medico della **abilitazione ai servizi telematici** del Sistema Tessera Sanitaria (abilitazione a trasmettere);*

\* *convenzione (in sostituzione) con un intermediario abilitato per la trasmissione dei dati;*

\* *acquisizione della 'certificazione unica' da parte del sostituto di imposta; trasmissione dei dati entro il 31 gennaio.*

### **Nota informativa sulla evoluzione legislativa e sugli obblighi**

Il Decreto del 31/07/2015 prevede che a partire dal 2016 i soggetti che erogano servizi sanitari (come medici, ospedali, ambulatori e farmacie), comunichino al Sistema Tessera Sanitaria, i dati relativi a tutte le prestazioni erogate (*dai dati identificativi dell'utente, alla spesa sostenuta*). L'invio telematico è escluso solo in presenza di specifica opposizione, espressa dall'assistito al momento dell'emissione del documento fiscale, ed in tal caso, è escluso anche l'invio telematico dei dati relativi a eventuali rimborsi. La comunicazione al STS dovrà essere effettuata a cura degli operatori sanitari entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

I dati dal Sistema Tessera Sanitaria saranno trasferiti in forma aggregata all'Agenzia delle Entrate.

A partire **dal 15 aprile** di ciascun anno l'Agenzia delle Entrate renderà disponibile ai contribuenti, nell'area autenticata del proprio sito dedicata alla dichiarazione Mod. 730 precompilato, l'accesso al servizio di interrogazione dei dati di dettaglio relativi alle prestazioni ricevute ed alle spese sanitarie sostenute da indicare nella propria dichiarazione precompilata. Il Sistema Tessera Sanitaria Nazionale consentirà a ciascun assistito la consultazione delle spese sostenute nell'anno di imposta.

### **Il sistema (STS) prevede tre passaggi:**

1) i soggetti che erogano servizi sanitari (come medici, ospedali, ambulatori e farmacie) inviano al Sistema Tessera Sanitaria - STS (gestito dal Min. Economia e Finanza), **anche tramite intermediario abilitato**, i dati relativi a tutte le prestazioni erogate (dai dati identificativi dell'utente, alla spesa sostenuta), anche di coloro che non usufruiscono della precompilata.

***I dati sono quelli delle parcelle, delle ricevute fiscali, delle ricevute di pagamento, degli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie effettuate dal contribuente, e dal familiare a carico, e quelle dei rimborsi erogati.***

*In particolare, tra le spese rientrano i ticket per l'acquisto di farmaci (anche omeopatici) e le prestazioni fornite nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, i dispositivi medici con marcatura CE e i servizi erogati dalle farmacie. Sono inclusi anche i farmaci per uso veterinario, le prestazioni sanitarie quali la visita medica generica, le spese agevolabili solo a particolari condizioni come le cure termali e altre spese.*

2) in un secondo momento l'Agenzia delle Entrate trasmette al MEF i codici fiscali delle persone a cui predisporrà la dichiarazione precompilata;

3) il MEF renderà quindi disponibili i dati sulle spese mediche, ma solo in forma aggregata, delle persone individuate.

*I dati sulle spese sanitarie dei contribuenti, attraverso l'implementazione del Sistema Tessera Sanitaria, a partire dal 2016 (dichiarazione 2015), potranno essere utilizzati, dal contribuente interessato, per il 730 precompilato.*

Cordiali saluti

*Studio Trementozzi*



## *Nota informativa sull'attivazione del servizio*

---

Attivazione e funzionamento del Sistema Tessera Sanitaria (*I medici/odontoiatri già in possesso delle credenziali di accesso al STS possono utilizzare le medesime chiavi di accesso per l'invio dei dati richiesti*).

I medici e odontoiatri iscritti all'Ordine dei Medici (OdM), possono ottenere le chiavi di accesso:

- recandosi alla competente sede provinciale dell'OdM;
- accedendo al sito Internet [www.sistemats.it](http://www.sistemats.it) tramite la propria TS-CNS;
- registrandosi al sito con una specifica procedura di riconoscimento basata su una serie di controlli (iscrizione all'OdM, verifica dei dati della tessera sanitaria e dell'indirizzo PEC). In tal caso **credenziali e chiavi di accesso per accedere al STS sono inviate all'interessato via PEC.**

In fase di primo accesso all'area riservata "Accesso con credenziali", utilizzando il proprio codice identificativo (codice fiscale) e una password da generare.

### *Invio tramite soggetto terzo delegato*

---

L'invio dei dati può essere effettuato **anche tramite un soggetto terzo delegato** (intermediario abilitato all'invio telematico).

In caso di invio tramite un intermediario, il medico/odontoiatra dovrà accedere alla propria area riservata del STS attraverso le relative credenziali ed indicare il soggetto terzo delegato all'invio utilizzando la funzione "Gestione deleghe".

Verificata l'idoneità del soggetto indicato (validità abilitazione ad Entratel e correttezza indirizzo PEC), il sistema invia al soggetto delegato un link per il perfezionamento della delega.

Quest'ultimo è quindi tenuto ad inviare al MEF, tramite PEC e firma digitale, la richiesta di autorizzazione alla delega. Il MEF autorizza la richiesta inviando la nota di autorizzazione via PEC al soggetto terzo delegato.

Si rammenta che anche in caso di invio tramite un intermediario, il medico/odontoiatra rimane responsabile dei dati trasmessi.

### *I dati*

---

*Per i dati relativi alle parcelle o ricevute fiscali emesse dai medici/odontoiatri si raccomanda l'attenta gestione dell'incasso delle stesse, in quanto **i dati da trasmettere sono quelli delle parcelle e ricevute fiscali 'incassate nell'anno.'***

Per la trasmissione dei dati in esame (individuati dal citato DM 31.7.2015) i medici/odontoiatri possono utilizzare:

- l'apposita applicazione web disponibile sul citato sito Internet **per l'inserimento dei dati di ogni singolo documento fiscale comprensivo delle voci di spesa**, utilizzando la funzione "Gestione del documento di spesa" con la quale, viene inserita ogni singola ricevuta/fattura recante i dati della spesa sanitaria sostenuta dal contribuente;
- il proprio software, opportunamente integrato con le funzionalità necessarie per dialogare via web services, conformemente alle specifiche tecniche fornite, in modalità:
  - ↳ "sincrono" di trasmissione del singolo documento fiscale con le relative voci di spesa (ogni invocazione del servizio invia un singolo documento fiscale);
  - ↳ "asincrono" di trasmissione di un file contenente un insieme di documenti fiscali con le relative voci di spesa.



Per ogni trasmissione (singolo documento ovvero file contenente più documenti) il sistema rilascia:

- un **numero di protocollo** che attesta l'avvenuto invio e che costituisce la chiave di ricerca per individuare la trasmissione;
- una **ricevuta nella quale sono riepilogati i dati comunicati** con il relativo esito.
- Eventuali errori di trasmissione;
  - ✓ “E” → errore che comporta lo scarto del file/documento fiscale;
  - ✓ “W” → errore che non comporta lo scarto del documento fiscale.